



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CALIENTO | ERNESTO RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MUSUMECI | CLAUDIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MAISTO | AFRO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5936/10 depositato il 14/07/2010
- avverso la sentenza n° 388/17/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

difeso da:
VOX DOTT. DONATO
VIA CARLO SARACENI 8 00133 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DINIEGO CONDONÓ EX.L.289/02 n° PROT. N 12557/06 I.V.A. + IRPEF

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 5936/10

UDIENZA DEL

04/07/2011 ore 10:00

SENTENZA

N° 224/37/11

PRONUNCIATA IL:

04/07/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27/09/2011

Il Segretario

[Signature]

COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO

SEZ.N. 37
UDIENZA DEL 04/07/2011 ore 10,00
R.G.A. N. 5936/10

AGENZIA ENTRATE ROMA 1) c/ GES IM. SRL
Avviso di diniego condono IVA+IRPEF legge 289/02

La società riceveva diniego di definizione dei ritardati ed omessi pagamenti delle imposte IVA +IRPEF in quanto aveva presentato istanza di condono fiscale legge 289/02 art. 9 bis comma 1) versando la prima rata di euro 6.000,00 e versando anche le altre tre , in totale l'intero ammontare delle imposte e solo l'ultima rata oltre i termini di nove giorni. La CTP di Roma sez.17 accoglieva il ricorso della società

APPELLA L'AGENZIA ed insiste nelle tesi esposte già in primo grado circa il ritardato pagamento di nove giorni dalle date stabilite dalle norme , pertanto il condono fiscale sarebbe inefficace .CHIEDE la riforma della sentenza .

CONTRODEDUCE LA SOCIETA' di aver versato tutto il dovuto nei termini eccetto l'ultima rata con lieve ritardo e pertanto di aver adempiuto agli obblighi fiscali richiesti .

CHIEDE il rigetto dell'appello dell'ufficio e conferma della sentenza di primo grado .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle argomentazioni addotte dalle parti si evince che trattasi di istanza di condono fiscale ai sensi della legge 289/92 art.9 bis comma 1) ove il contribuente società ha pagato tutte le imposte pretese dall'ufficio , eccetto un lieve ritardo di nove giorni di pagamento dell'ultima rata , che non ha comportato per l'Erario alcun danno economico , trattandosi di un lieve ritardo, pertanto questa Commissione ritiene l'istanza di condono fiscale valida e completa , avendo raggiunto lo scopo di liquidare le imposte pretese .


Il lieve inadempimento non ha creato alcun danno all'Erario , ma la società ha dimostrato comunque la volontà di adempiere agli obblighi imposte dalle norme tributarie e che per mere difficoltà economiche non abbia adempiuto nei termini fiscali imposti dalle norme al versamento dell'ultima rata di pagamento.

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia Spese compensate .


P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia Spese compensate .

Il Relatore



Il Presidente



Roma, 4/07/2011